

# Giunta Regionale della Campania

## **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF

**Dott. Rampone Michele** 

110	16/10/2024	UFFICIO / STRUTT.	STAFF
DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE /	UOD /

## Oggetto:

Violazione art. 29-quaterdecies, comma 2, D.lgs. n. 152/2006. Sanzione amministrativa. SANAV srl - Impianto industriale cod. IPCC 5.1, 5.3 e 5.5, sito in Benevento Zona ASI Ponte Valentino

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)		
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

#### **PREMESSO CHE**

- a.il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. detta le "Norme in materia Ambientale" e nella Parte seconda, Titolo III-bis, disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
- b.il D.lgs. n. 46 del 04.03.2014, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D.lgs. n. 152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
- c.la Società SANAV srl, con sede operativa e legale in Benevento alla zona ASI, Località Ponte Valentino, con legale rappresentante \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* , è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 6/2009, per l'attività codici IPPC 5.1 e 5.3 "Depurazione rifiuti pericolosi e non pericolosi", aggiornata con D.D. n. 49 del 06.03.2015 (Riesame, modifica sostanziale dell'AIA Cod. IPPC 5.1, 5.3 e 5.5 e approvazione cronoprogramma delle attività finalizzate al progressivo aumento delle capacità ricettive dell'impianto di trattamento);
- d.la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale risulta strettamente vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel decreto stesso;
- e.con nota del 13.02.2023 prot. n. 10837, acquisita al PG n. 77568 del 13.02.2023, sostitutiva della precedente nota prot. 7257 del 31.01.2023, PG n. 51113, l'ARPAC ha trasmesso a questa U.O.D. e al Gestore dell'impianto la Relazione finale dell'attività ispettiva presso l'impianto SANAV, iniziata in data 08.11.2022 (verbali n. 745 del 08.11.2022, n. 832-833-834 del 21.11.2022, n. 877-881 del 05.12.2022, n° 918-920 del 15.12.2022), contenente la contestazione di illecito amministrativo, che assume valore di verbale di contestazione ex artt. 14 e seguenti della L. 689/81 nei confronti \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della SANAV srl, per le violazioni alle prescrizioni contenute nel decreto AIA per le componenti ARIA, RIFIUTI e RUMORE, così come riportate al paragrafo 5.3 della suddetta Relazione ARPAC e di seguito sintetizzati:

## 5.3 DIFFORMITÀ ARIA

- 1. La modifica delle modalità operative relative alla fase di stabilizzazione dei fanghi disidratati con calce non è stata comunicata all'autorità competente.
- 2. Mancata comunicazione della modifica relativa al sistema di copertura delle vasche di sedimentazione finali con relativo impianto di aspirazione e convogliamento al camino E1. Tale modifica, sebbene sia sicuramente migliorativa ai fini della performance ambientale, rappresenta una difformità rispetto a quanto autorizzato.
- 3. Punto di emissione E1 ed E2:
  - non è risultato installato il previsto contatore grafico non tacitabile, con registrazione degli eventi, dei due impianti di adsorbimento a carbone attivo;
  - non è risultato installato il previsto rotametro per misurare la portata del fluido liquido dei due impianti di abbattimento del tipo scrubber a doppio stadio (acido e basicoossidativo) a corpi di riempimento a letto fisso.
- 4.Linee di captazione e convogliamento al camino E1: è risultato presente n° 1 manometro, ma senza sistema di allarme sonoro, per segnalare eventuali perdite di carico, e senza registrazione in continuo dei dati attestanti l'efficienza della depressione.
- 5.Linee di captazione e convogliamento al camino E2: non è risultato presente n° 1 manometro con sistema di allarme sonoro, per segnalare eventuali perdite di carico, e registrazione in continuo dei dati attestanti l'efficienza della depressione.
- 6.Locale trattamento fanghi di depurazione, non è risultato installato il manometro con sistema di allarme sonoro e registrazione in continuo dei dati attestanti l'efficienza della depressione di tale locale.
- 7. Camino E3, è risultato privo del punto di prelievo e l'altezza non favorisce la diffusione degli inquinanti in atmosfera.
- 8. Report 2021:
  - a. è stato trasmesso oltre la data prescritta;
  - b. non è allegata una relazione sulle attività di campionamento e le relative risultanze analitiche;

- c. non sono stati campionati i seguenti parametri autorizzati: la portata del camino E1 misurata durante i campionamenti in autocontrollo relativi al 2° semestre 2021, non corrisponde alla portata di progetto autorizzata (10.000 Nm3/h), senza darne comunicazione agli enti.
- 9.non ha effettuato l'archiviazione prevista al punto 5-bis 2, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 10. La BAT n° 47 non è totalmente applicata.

#### RIFIUTI

18. Registrazione manutenzioni, inconvenienti e attività di controllo: manca un giornale di impianto in cui siano annotati eventuali incidenti, inconvenienti oltre che l'attività di controllo giornaliero, settimanale o mensile previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo vigente.

#### **RUMORE**

- 19. Le relazioni di impatto acustico in autocontrollo per gli anni 2020, 2021 e 2022 non sono state inviate ad ARPAC.
- f.Con PEC del 15.03.2023, acquisita al PG n. 141971 del 16.03.2023, l'amministratore unico della SANAV srl, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMIS, ha chiesto di essere audito ai sensi della L. n. 689/81;
- g.con nota PG n. 158107 del 23.03.2023, è stata convocata l'audizione per il giorno 04.04.2023, nella quale il gestore della SANAV si è riservato di trasmettere una relazione puntuale in merito a quanto evidenziato dall'ARPAC nel verbale n. 1/ATBN del 19.01.2023;
- h.in data 20.04.2023, PG n. 211498 del 21.04.2023, la SANAV srl ha presentato le deduzioni difensive, chiedendo «l'annullamento e/o l'archiviazione del Verbale n. 6/2022 del 19.01.2023, notificato il 13.02.2023, emesso dall'ARPAC, qui opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, legge n. 689/1981»;
- *i.*in data 04.05.2023, PG n. 231782, tale documentazione è stata trasmessa dalla UOD 501706 all'ARPAC per il parere di competenza;
- j.con nota del 24.07.2023 prot. n. 47576, acquisita la PG n. 374346 del 24.07.2023, l'ARPAC ha trasmesso la Valutazione degli scritti difensivi, confermando «quanto precedentemente contestato con relazione tecnica prot.llo ARPAC n° 10837/2023 del 13.02.2023 in quanto sussistono le condizioni relative all'illecito amministrativo, ad eccezione di quanto indicato al punto 8c», in quanto la stessa ha ritenuto che:

8c "in merito alla portata del camino E1 misurata durante i campionamenti in autocontrollo relativi al 2° Semestre 2021, non corrispondente alla portata di progetto autorizzata (10.000 Nm³ /h), si prende atto e si condivide quanto dichiarato dalla ditta, ossia che, considerato l'incertezza di misura, la portata rientra nella tolleranza del +/- 20% prescritta da ARPAC, ma si ritiene necessario che le portate indicate nei prossimi report sul PMC, redatti secondo quanto previsto dal DDGRC n°95 del 9.11.2018, da trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente, siano comprensive dell'incertezza di misura. Inoltre, si ritiene necessario indicare nei prossimi RdP anche le modalità di calcolo dell'incertezza di misura della portata".

#### **CONSIDERATO CHE**

- **a.**la documentazione prodotta dalla SANAV srl non ha consentito di superare tutti rilievi formulati dalle Relazioni ARPAC di Benevento;
- **b.**il D.lgs. n. 152/06 all'art. 29-quattuordecies, comma 2, dispone che «Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente»;
- **c.**la condotta contestata all'\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMIS, legale rappresentante della SANAV srl, è riconducibile alla violazione dell'art. 29-quattuordecies, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006;
- **d.**che, ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, comma 12, «Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti»;
- e.la DGRC n. 478 del 10.09.2012, modificata dalla DGRC n. 528 del 4.10.2012, con riferimento all'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania, nell'assegnazione delle competenze ed alcune strutture

ordinamentali incardinate presso le Direzioni generali, ha demandato, per il territorio della Provincia di Benevento, alla scrivente UOD 501706 espressa competenza in materia di AIA;

**f.** per quanto riscontrabile agli atti presenti presso l'Ufficio competente, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni della medesima violazione per il medesimo impianto entro i dodici mesi dalla contestazione ARPAC;

#### **RITENUTO CHE**

- a. si possa procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.lgs. n. 152/06 nei confronti della SANAV srl, avente sede legale in zona ASI Località Ponte Valentino, Comune di Benevento, con legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMIS;
- b. si possa applicare il minimo edittale, pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'art. 29quaterdecies, comma 2, D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in quanto per quanto riscontrabile agli atti presenti presso l'Ufficio competente, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni delle medesime violazioni per il medesimo impianto entro i dodici mesi dalla contestazione ARPAC;

#### **VISTI**

- a. l'art. 29 quattuordecies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b. la L. 689/81 e ss.mm.ii.;
- c. la D.G.R.C. n. 478 del 10.09.2012;
- d. la D.G.R.C. n. 528 del 04.10.2012;
- e. il D.D. n. 49 del 06.03.2015;

alla stregua dell'istruttoria svolta dall'ufficio, nonché della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013,

#### DECRETA

**di emettere ordinanza/ingiunzione** motivata nei confronti del \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*\*\*OMI

#### **ORDINA**

All'\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMIS, come sopra individuato, di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

#### **INGIUNGE**

All'\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMIS, in qualità di responsabile dell'illecito amministrativo, e alla Società SANAV srl, di versare la somma di € 1.500.00 (euro millecinquecento/00) in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il pagamento dovrà avvenire utilizzando il sistema Pago PA attraverso il link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html

Sezione: altre tipologie di pagamento

**Codice di pagamento: 0551** Sanzioni amministrative (A.I.A.) di cui all'art. 29-quattuordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – UOD 501706 Benevento.

Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto pagamento, il sanzionato dovrà darne comunicazione inviando la ricevuta alla UOD 501706 - Autorizzazioni e Rifiuti di Benevento – Piazza Ernesto Gramazio, 1 - 82100 Benevento, che ha emanato il presente provvedimento.

#### COMUNICACHE

- tale importo corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D.lgs. n. 152/06;

- ai sensi dell'art. 29-quaterdecies comma 11 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- avverso la presente Ordinanza/Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi dell'art. 22 della L.
  689/81, entro 30 giorni dalla notifica il sanzionato può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e ss.mm.ii., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla UOD succitata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà al recupero delle somme non versate secondo quanto previsto all'art. 27 della Legge 689/81 e ss.mm.ii. attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico degli ingiunti.

### **NOTIFICA, INVIO E PUBBLICAZIONE**

La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo PEC ai destinatari della sanzione, come sopra identificati, all'indirizzo PEC risultante negli atti d'ufficio.

Il presente atto viene inviato all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Benevento, quale organo che ha effettuato la contestazione, e alla Segreteria di Giunta della Regione Campania.

Il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione della "Casa di Vetro" del sito web della Regione Campania.

Ing. Michele RAMPONE